

## LETTERA A MEZZO E-MAIL

### A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0372/2018

Napoli, 28 settembre 2018

**OGGETTO:** Modelli F24 "a rischio": fissati i criteri per la sospensione.

Con il provvedimento del **28 agosto 2018** l'Agenzia delle Entrate dà attuazione alla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018<sup>1</sup> secondo cui, allo scopo di contrastare il fenomeno **delle indebite compensazioni** di crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate **può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio: se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'F24, la delega viene regolarmente eseguita; in caso contrario, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (articolo 37, comma 49-ter, decreto legge 223/2006).**

Al fine di individuare i modd. F24 contenenti compensazioni "a rischio" l'Agenzia utilizza i seguenti criteri selettivi:

- tipologia del debito pagato;
- tipologia del credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria/resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo punto, viene stabilito che, **dal 29 ottobre 2018 (data di decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento)**, i relativi

---

<sup>1</sup> Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, sono oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

L’eventuale sospensione della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia riguarda il suo intero contenuto e **viene comunicata** tramite apposita ricevuta a chi ha inviato il modello F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non oltre trenta giorni dalla data di invio della delega).

Durante il periodo di operatività della sospensione:

- l’eventuale saldo positivo dell’F24 non viene addebitato;
- la delega di pagamento può essere annullata secondo le ordinarie procedure telematiche il contribuente può inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa;
- durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

Se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato, l’Agenzia, con apposita ricevuta, comunica lo scarto dell’F24 e la relativa motivazione a chi ha inviato il file; **pagamenti e compensazioni si considerano non eseguiti.**

Con riferimento ad un mod. F24 *“respinto per compensazioni indebite, così previsto dalla Legge di Bilancio 2018”*, nell’ambito del consueto incontro di inizio anno, l’Agenzia ha specificato che se *“il credito è inesistente oppure non utilizzabile (ad esempio, non è ancora maturato) ... la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere **sanzionata**, se non accompagnata dal ravvedimento”*.

Se, invece, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera effettuata nella data indicata nel file inviato: in caso di F24 a saldo zero, l’Agenzia ne comunica l’avvenuto perfezionamento; in caso di F24 con saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato, dandone notizia a chi ha trasmesso il file.

#### **SINTESI INVIO TELEMATICO MOD. F24 CON COMPENSAZIONE.**

**Senza profili di rischio:**

L’Agenzia procede **all’esecuzione del mod. F24** (il pagamento è **effettuato**).

**Con profili di rischio:**

L’Agenzia **sospende l’esecuzione del mod. F24.**

Se riscontrabile un **non corretto utilizzo del credito**: L’Agenzia comunica lo scarto del mod. F24 (il pagamento **non è effettuato**).

In caso, invece, di:

- riscontro **corretto utilizzo** del credito;
- **assenza** comunicazione di scarto entro **30 giorni**,

L'Agenzia procede con l'esecuzione del mod. F24 (il pagamento è **effettuato**)

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

